STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ASSOCIATO
ROSSI – CAMERINI
Via Garibaldi 62, 67100 L'AQUILA Tel. 0862 410026 - 419889
Viale delle Milizie n. 1, 00195 Roma

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO – SEDE DI L'AQUILA**

ricorso 448/2017

MEMORIA COSTITUIVA

per il **Comune di Civitella del Tronto**, in persona del sindaco pro tempore Di Pietro Cristina (p.iva 00467160677), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini (francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it) presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Garibaldi 62, giusta la procura speciale, che si deposita telematicamente, da intendersi stesa in calce al presente atto, conferita in forza della delibera della Giunta Comunale n. 138 del 7.11.2017 e della determinazione del responsabile del servizio n. 47 del 15.7.2011 (difensore munito di telefax 0862.421602),

resistente

nel ricorso proposto

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, difesi dall'avvocato Anna Di Russo ed elettivamente domiciliati in L'Aquila, via Marconi n. 2, presso lo studio dell'avvocato Carla Di Stefano

ricorrenti

e nei confronti

- della Regione Abruzzo, in persona del presidente pro tempore

della Giunta Regionale

controinteressati

- della Centrale di Committenza Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata

* * * *

Con il ricorso cui si resiste gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Teramo hanno chiesto a codesto Tar l'annullamento del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la esecuzione delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto e di ogni atto presupposto e connesso, tra cui in particolare quelli elencati nei punti nn. 1-4 dell'epigrafe dell'impugnativa

L'Amm.ne comunale resistente si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto difensore e chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile, o comunque infondato, con riserva di esporre ,nella ulteriore memoria che verrà depositata per resistere all'istanza cautelare, le ragioni che militano a sostegno delle sopra indicate conclusioni.

P.Q.M.

Si chiede che, previa reiezione della domanda di sospensiva, il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile, o comunque infondato, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.

Si depositano i seguenti documenti, come da foliario:

1) copia conforme della delibera di G.M. n. 138 del 7.11.2017

2) copia conforme della determinazione del responsabile del servizio n. 47 del 15.11.2017

avv. Francesco Camerini

Francesco Camerini

Firmato digitalmente da Francesco Camerini
Data: 2017.11.17 16:45:37 +01'00'